Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che, vista la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta, essi possono essere concessi, a norma del Protocollo n. XI, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello Stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo è accordato un contingente tariffario, in esenzione da dazio, per le importazioni dai paesi terzi e la trasformazione nel loro territorio di ferro-silicio di cui alla voce 73.02 C della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 9.330 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per il ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e dal 30 % escluso al 90 % incluso di cromo

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/26/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI relative a talune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 1, comma b,

Vista la lettera del 18 maggio 1966, con la quale la Repubblica italiana ha chiesto, per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 5.000 tonnellate in esenzione da dazio per il ferro-cromo contenente, in peso, fino allo 0,10 % di carbonio e più del 30 % fino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune,

Considerando che fino al 1° gennaio 1961 la Repubblica italiana importava il ferro-cromo sopra menzionato (ferro-cromo superraffinato) in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è dell'8 % ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(In tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
Consumo	15.359	14.384	10.650 (+ variazioni delle scorte)	10.651	15.057	16.066	
Produzione propria	—	—	950	203	4.558	9.289	(previsione) 12.000
Importazioni :							
— dai paesi terzi	8.431	6.500	5.219	8.868	5.251	5.306	(6 mesi) 2.028
— dalla C.E.E.	6.928	7.884	5.143	6.122	6.893	4.444	4.761
Esportazioni totali	—	—	665	1.974	1.645	175	18

Considerando che la produzione di ferro-cromo superraffinato dello Stato membro richiedente è lungi dal soddisfare il consumo locale; che gli altri Stati membri produttori hanno dichiarato di possedere disponibilità esportabili che coprirebbero largamente l'intero fabbisogno d'importazione di ferro-cromo superraffinato degli altri Stati membri e in particolare della Repubblica italiana; che tuttavia, sebbene le industrie trasformatrici italiane abbiano preso contatto con i fornitori della Comunità per informarsi sulle loro reali possibilità di approvvigionamento, dalle risposte ottenute finora dai suddetti fornitori è risultato che in generale essi sarebbero in grado di fornire allo Stato membro richiedente solo quantitativi insufficienti del prodotto in questione; che questa divergenza tra le dichiarazioni degli Stati membri produttori e quelle dei fornitori comunitari in merito alle disponibilità esportabili nella Repubblica italiana si può spiegare con la necessità di un ulteriore periodo di adattamento commerciale ed eventualmente tecnico che permetta agli Stati membri produttori della Comunità di partecipare integralmente alla copertura del fabbisogno delle industrie trasformatrici di ferro-cromo superraffinato e di quelle in particolare dello Stato membro richiedente; che si può pertanto concludere che le attuali possibilità d'approvvigionamento della ferro-lega in questione all'interno della Comunità sono insufficienti;

Considerando che la richiesta della Repubblica italiana è motivata dal fatto che finora il suo approvvigionamento dipendeva, per una parte considerevole, da importazioni da paesi terzi; che, a seguito dei ravvicinamenti dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, il ferro-cromo superraffinato importato dai paesi terzi è stato assoggettato a dazio; che le industrie trasformatrici dello Stato membro richiedente, costrette ad importare il ferro-cromo superraffinato, vengono a trovarsi in una situazione meno favorevole delle loro concorrenti comunitarie ormai perfettamente adattate, anzi integrate nel settore della produzione; che l'approvvigionamento insufficiente nella Comunità, unito alla concorrenza a livello dei prodotti finiti, è tale da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici della Repubblica italiana;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ai sensi del Protocollo n. XI a favore di un solo Stato membro costituisce una deroga al normale ritmo della progressiva attuazione della tariffa doganale comune, deroga destinata ad ovviare alle difficoltà di approvvigionamento che possono risultare in uno Stato membro in seguito al progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare il Protocollo n. XI tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 del Trattato ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29;

Considerando che, per quanto riguarda la Comunità, le disponibilità di ferro-cromo superraffinato teoricamente esportabili eccedono di molto il fabbisogno complessivo della ferro-lega in questione così come dichiarato dagli Stati membri; che le esigenze di un adattamento tra il settore comunitario della produzione e le industrie trasformatrici dello Stato membro richiedente non sembra costituiscano un'ostacolo tale da impedire al settore suddetto di soddisfare, nell'anno in corso, in una misura sufficientemente ampia, il fabbisogno comunitario e in particolare quello dello Stato membro richiedente;

Considerando inoltre che gli inconvenienti incontrati dallo Stato membro richiedente vanno valutati tenendo presente che la ferro-lega in questione entra nella fabbricazione di prodotti siderurgici, il cui mercato è caratterizzato da una forte concorrenza;

Considerando che, in seguito a questa situazione, lo Stato membro richiedente incontra inconvenienti non trascurabili i quali, se si tiene presente la necessità di assicurare l'approvvigionamento della Comunità per questa materia prima, risultano di natura tale da giustificare una deroga alle esigenze di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune;

Considerando che, in base ai dati precedenti e tenendo conto dell'incremento del consumo registrato dal 1962, si può prevedere per il 1966 e 1967 un consumo annuo di 23.000 tonnellate; che l'incremento della produzione registrato in questi ultimi anni permette di considerare fondata la previsione per il 1967, fatta dalla Repubblica italiana, di una produzione locale di 12.000 tonnellate di ferro-cromo superraffinato; che resterebbe pertanto una differenza di 11.000 tonnellate da coprire con importazioni di qualsiasi provenienza; che, in base ai dati di cui sopra, dal 1961 al 1965 lo Stato membro richiedente ha coperto in media con importazioni dagli altri Stati membri la metà del suo fabbisogno di importazione di ferro-cromo superraffinato; che nei primi sei mesi del 1966 questa cifra è salita a più dei due terzi delle importazioni complessive del prodotto in questione; che inoltre la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese segnalano di poter esportare nella Comunità quantitativi notevolmente superiori rispetto al passato; che in queste condizioni le disponibilità comunitarie dovrebbero essere in grado di coprire largamente il fabbisogno italiano d'importazione; che ciò vale del resto anche per i Paesi Bassi e l'Unione economica belgo-lussemburghese, altri richiedenti, il cui fabbisogno complessivo per l'anno 1967 ammonta a 2.630 tonnellate; che, in tali condizioni e nella situazione attuale, il fabbisogno globale d'importazione dei paesi membri dai paesi terzi può essere valutato, in via prudenziale, a un livello di 2.400 tonnellate, cioè al contingente di ferro-cromo superraffinato consolidato in esenzione da dazio nel quadro del G.A.T.T.; che pertanto è opportuno far partecipare gli Stati membri summenzionati al contingente tariffario consolidato in misura proporzionale al rispettivo fabbisogno di importazione; che, in base a tale calcolo, il volume del contingente da assegnare alla Repubblica italiana ammonta a 1.940 tonnellate; che, tuttavia, per tener conto di eventuali ulteriori difficoltà di approvvigionamento nella Comunità, sarà avviata verso la fine del 1966 una nuova procedura di consultazione di tutti gli Stati membri; che, in tali condizioni, il fatto di limitarsi per il momento al predetto volume contingentario consolidato non pregiudica la possibilità di un'eventuale soluzione globale diversa, se questa risultasse opportuna;

Considerando che, in base alla situazione d'insieme del prodotto in questione — di cui si sono descritti gli elementi essenziali — si può concludere che il contingente tariffario determinato come sopra non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, soprattutto a causa di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate a livello dei prodotti finiti;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi;

Considerando che, dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta risulta che essi possono essere concessi in virtù del Protocollo n. XI soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Un contingente tariffario in esenzione da dazio è concesso alla Repubblica italiana per le sue importazioni dai paesi terzi e la trasformazione nel suo territorio di ferro-cromo contenente, in peso, fino allo 0,10 % di carbonio e più del 30 % fino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), di cui alla voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 1.940 tonnellate.

Tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario non potrà in alcun caso essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN